

(N. 2250-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 marzo 1952 (V. Stampato N. 2305)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Commercio con l'Estero

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 MARZO 1952

Comunicata alla Presidenza il 15 maggio 1952

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Gran Bretagna, regolante il commercio dei prodotti medicinali, concluso a Roma, il 21 marzo 1940.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è inteso a dare attuazione all'Accordo fra l'Italia e la Gran Bretagna stipulato il 21 marzo 1940 per sostituire le disposizioni contenute nello scambio di Note 9 luglio 1907, fra l'Italia e la Gran Bretagna per regolare l'importazione di prodotti e specialità medicinali, la legge relativa al quale non era divenuta

esecutiva per mancata pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* a causa del sopravvenuto stato di guerra.

L'Accordo stabilisce il libero commercio fra i due Paesi dei prodotti e delle specialità medicinali, garantendo un reciproco trattamento non meno favorevole di quello adottato per i prodotti nazionali, ferma l'osservanza

delle norme sanitarie che sono o saranno vigenti in ciascuno dei due Paesi.

È fatta riserva del diritto di proibire l'importazione in casi eccezionali per la necessità di proteggere la sanità pubblica e con l'obbligo di dare immediata comunicazione

della propria decisione all'altra parte contraente.

La Commissione ritiene che l'Accordo si raccomandi all'approvazione del Senato.

GERINI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato l'Accordo tra l'Italia e la Gran Bretagna, regolante il commercio dei prodotti medicinali, concluso a Roma il 21 marzo 1940.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto.